



COMUNE DI ORIGGIO

PROVINCIA DI VARESE

**«REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO
DELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE»**

Approvazione: delibera di C.C. n. 30 del 29/07/2024

INDICE:

Premessa e finalità

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Calendario delle manifestazioni temporanee

Articolo 3 - Modifiche al calendario Regionale delle Fiere e delle Sagre

Articolo 4 - Tipologia delle manifestazioni

Articolo 5 - Responsabili della manifestazione

Articolo 6 - Validità delle autorizzazioni e segnalazioni di inizio attività

Articolo 7 - Bevande alcoliche

Articolo 8 - Quietè pubblica

Articolo 9 - Divieti

Articolo 10 - Manifestazioni organizzate e co-organizzate dal Comune

Articolo 11 - Prescrizioni di sicurezza

Articolo 12 - Pubblicità

Articolo 13 - Sanzioni

Articolo 14 - Norme finali

Premessa e finalità

L'Amministrazione comunale riconosce e promuove il valore sociale e culturale delle associazioni di volontariato, di enti ed organismi senza scopo di lucro che con la loro attività arricchiscono l'offerta di servizi pubblici e privati sul nostro territorio.

L'Amministrazione intende promuovere il valore sociale dell'associazionismo e dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Con il presente Regolamento si intende:

- Disciplinare le manifestazioni promosse direttamente dalla Pubblica Amministrazione
- Disciplinare le iniziative collaterali effettuate dalle associazioni quali attività commerciali marginali, comprendenti anche attività di somministrazione di alimenti e bevande e di pubblico spettacolo destinate esclusivamente a reperire risorse economiche per il funzionamento delle stesse, per beneficenza nonché ad arricchire l'offerta territoriale di eventi con finalità culturali e sociali.
- Regolamentare lo svolgimento di manifestazioni organizzate da enti commerciali ed imprenditoriali in forma individuale e/o associativa, finalizzate alla promozione delle proprie attività.

Restano escluse dalla regolamentazione le manifestazioni a carattere privato e non aperte al pubblico.

Articolo 1 – Oggetto

1. Le manifestazioni temporanee quali sagre e feste a carattere ricreativo, culturale, religioso, politico, benefico, sportivo, ecc., organizzate sul territorio comunale (pubblico o privato), che comunque siano accessibili al pubblico, possono essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale, su richiesta del soggetto organizzatore, nel rispetto del presente Regolamento.
2. Durante le suddette manifestazioni può essere autorizzata la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'organizzazione di visite culturali, mostre e vendite, effettuare intrattenimenti musicali e danzanti, spettacoli di arte varia, tombole ed altri giochi leciti, nell'ambito dell'area individuata.
3. Le attività devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, disciplinata dall'art. 72 della L.R. 6/2010, deve svolgersi nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, fiscale e di sicurezza a tutela di consumatori, lavoratori e fruitori della manifestazione.
4. Il rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente è garantito dal comunicante l'inizio di attività o, per particolari attività svolte all'interno della manifestazione, da altre persone aventi titolo espressamente indicato nella richiesta.
5. Nessun evento può essere di contenuto contrario ai principi di legge, dell'ordine pubblico e del buon costume.

Articolo 2 – Calendario delle manifestazioni temporanee

1. È istituito il calendario delle manifestazioni temporanee predisposto annualmente dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) da definire entro il termine del 15 dicembre di ogni anno.
2. La formazione del calendario avviene in base ai seguenti criteri:
 - a. Le istanze devono contenere, a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa entro un termine stabilito dal Comune:
 - i. dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;
 - ii. indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (e-mail /telefono);
 - iii. tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;
 - iv. denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;
 - v. indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché
 - vi. quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;

- vii. indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili,
 - viii. raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla vigente normativa;
 - ix. programma di massima della manifestazione;
 - x. eventuale segnalazione di vendita/somministrazione di alimenti e bevande (con specifica indicazione se riguardante prodotti enogastronomici locali).
- b. Le istanze, che devono essere presentate entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui si intende organizzare la manifestazione, sono esaminate ed inserite nel calendario in base alla data di presentazione all'Ufficio Protocollo del Comune. Alle eventuali richieste o comunicazioni pervenute successivamente al termine indicato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3.
3. Al fine di consentire ad ogni manifestazione e ad ogni associazione la giusta visibilità è vietata la sovrapposizione di manifestazioni nella medesima area.
4. In caso di richieste che presentino una sovrapposizione di date, il Comune accoglie le istanze attenendosi, nell'ordine, ai seguenti criteri:
- i. finalità di valorizzazione del territorio, del turismo e della cultura locale;
 - ii. forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica l'evento (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità, ecc.);
 - iii. Anni di svolgimento della manifestazione;
 - iv. Grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
 - v. Ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
5. L'elenco acclude anche le manifestazioni organizzate direttamente dal Comune di Origgio.

Articolo 3 – Modifiche al calendario delle manifestazioni temporanee

1. L'elenco di cui all'articolo 2 può essere integrato o modificato solo dal Comune.
2. Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista in sede di programmazione annuale, devono rivolgersi al Comune almeno 30 giorni prima dell'ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire l'espletamento di tutte le verifiche necessarie e di darne la debita visibilità al pubblico. Con solo riferimento alle modifiche di eventi già calendarizzati, tale termine può essere derogato, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà.

Articolo 4 – Tipologia delle manifestazioni

1. Le manifestazioni oggetto del Regolamento possono essere distinte in:
 - a. Manifestazione che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo e della cultura locale;
 - b. Manifestazione con particolare connotazione tradizionale dell'evento (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità, ecc.).
2. Un'ulteriore classificazione delle manifestazioni, oggetto del Regolamento, è data dalla finalità delle stesse:
 - a. Autofinanziamento/beneficenza;
 - b. Manifestazioni organizzate da esercenti attività economiche ed imprenditoriali, della durata massima di un giorno, purché attinenti alle loro attività e per particolari occasioni adeguatamente documentate e conformi alle norme di settore. Per tali manifestazioni sono concessi, ad ogni singolo esercente o associazione di esercenti, massimo quattro giorni in un anno, anche disgiunti;
 - c. Manifestazioni varie senza somministrazione di alimenti e bevande.
3. Il soggetto organizzatore deve individuare e comunicare nella richiesta:
 - a. Il responsabile della sicurezza che dovrà garantire l'osservanza delle prescrizioni in materia;

- b. Il responsabile delle attrezzature e del materiale di proprietà comunale (le domande per l'utilizzo di strutture, attrezzature e materiale di proprietà comunale, nonché eventuali domande per occupazione del suolo pubblico -bancarelle ed intrattenimenti vari- devono essere presentate all'atto della richiesta della manifestazione).
4. In assenza delle designazioni di cui al precedente comma, il responsabile è individuato nel comunicante l'inizio attività.
5. Il soggetto organizzatore dovrà garantire il transito dei mezzi di soccorso.
6. L'organizzatore della manifestazione, in caso di effettuazione di spettacoli musicali o di utilizzo di musica riprodotta, dovrà richiedere l'autorizzazione SIAE ed effettuare il pagamento dei relativi diritti. Non compete all'Amministrazione comunale alcuna verifica in materia.
7. L'organizzatore sarà responsabile dei danni eventualmente arrecati all'area di svolgimento della manifestazione, alle strutture esistenti sulla stessa ed a terzi.
8. Il soggetto organizzatore dovrà prevedere e predisporre una puntuale raccolta differenziata dei rifiuti prodotti durante la manifestazione, accordandosi con l'Amministrazione comunale in merito alle modalità di raccolta/smaltimento dei rifiuti prodotti dall'evento.

Articolo 6 – Validità delle autorizzazioni e segnalazioni di inizio attività

1. Le autorizzazioni temporanee e le segnalazioni di inizio attività (nel caso di somministrazione di alimenti e bevande) sono valide soltanto per il periodo di svolgimento della manifestazione e per i locali o l'area a cui si riferiscono.
2. In caso di non effettuazione della manifestazione per avverse situazioni meteorologiche le stesse possono essere traslate sulla nuova data della manifestazione.

Articolo 7 – Bevande alcoliche

1. Con il rilascio delle autorizzazioni e la presentazione della SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande, l'organizzatore accetta di essere soggetto all'osservanza di tutte le prescrizioni di legge riguardanti il consumo di bevande alcoliche. In particolar modo si fa riferimento al divieto di somministrazione di bevande alcoliche a giovani con meno di 18 anni, nonché al divieto di somministrazione a persone in evidente stato di ubriachezza e al divieto di somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume in occasione di eventi sportive, sagre e fiere.

Articolo 8 – Quietè pubblica

1. L'orario di svolgimento delle manifestazioni deve essere espressamente dichiarato nella richiesta e sarà oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione, in relazione alla tipologia dell'evento ed alle modalità di svolgimento.
2. L'emissione di suoni e rumori deve rispettare le disposizioni e le procedure contenute negli atti regolamentari adottati dal Comune in materia di inquinamento acustico, in attuazione alle disposizioni nazionali e regionali, ivi incluse le possibilità di deroga.
3. Il Sindaco può disporre, in deroga, con proprio provvedimento limiti ed orari.

Articolo 9 – Divieti

1. Durante le manifestazioni è fatto assoluto divieto di manomettere, imbrattare, deturpare qualsiasi suolo pubblico messo a disposizione.
2. Eventuali addobbi, allestimenti particolari connessi alla peculiarità della manifestazione stessa, non dovranno comunque compromettere il suolo pubblico e pertanto dovranno essere adottati tutti gli opportuni accorgimenti necessari ad evitare il danneggiamento del suolo pubblico.
3. Negli allestimenti potranno essere utilizzati come supporti alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica, ecc. a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. Per gli allestimenti da effettuarsi su proprietà o locali privati, gli organizzatori dovranno acquisire il preventivo assenso del/dei proprietari; sono in ogni caso fatti salvi i diritti di terzi.
4. È vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere su facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.

5. Il soggetto organizzatore della manifestazione è responsabile rispetto agli obblighi sopra indicati e nel caso in cui venga riscontrato il danneggiamento del suolo pubblico, lo stesso è obbligato al ripristino dei luoghi.

Articolo 10 – Manifestazioni organizzate e co-organizzate dal Comune

1. Nel caso l'Ente organizzatore della manifestazione sia direttamente l'Amministrazione comunale, eventuali soggetti privati co-organizzatori della stessa beneficeranno delle stesse specifiche riservate all'Amministrazione comunale, anche nei confronti delle disposizioni inerenti all'utilizzo di suolo pubblico.
2. I co-organizzatori saranno individuati per tempo tramite idonea procedura a evidenza pubblica.
3. I co-organizzatori rispondono per l'attività da loro organizzata all'interno del programma della manifestazione comunale.

Articolo 11 – Prescrizioni di sicurezza

1. A prescindere dalle disposizioni dell'organo che effettuerà le verifiche anche in rapporto al tipo di manifestazione ed ai flussi di persone verosimilmente prevedibili e salvo che esso non disponga esplicitamente in modo diverso, l'organizzazione dovrà comunque garantire le prescrizioni di sicurezza di cui ai successivi commi.
2. Nel caso in cui siano installati palchi, pedane, stand, tensostrutture, ecc. dovranno avere i prescritti requisiti di staticità certificati da tecnico abilitato.

Articolo 12 – Pubblicità

1. Per consentire un'adeguata pubblicità, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, gli organizzatori degli eventi in accordo con l'ufficio di Polizia Locale, individuano le aree dove poter esporre cartelloni pubblicitari della manifestazione.
2. L'esposizione può in qualsiasi momento essere sospesa da parte degli uffici comunali competenti, qualora ne riscontrino la necessità.
3. La rimozione della pubblicità deve avvenire a cura del soggetto organizzatore entro 48 ore dal termine della manifestazione.

Articolo 13 – Sanzioni

1. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento comunale si applica la sanzione del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 3.000,00 (L.R. n. 6/2010 e successive modifiche) e l'interruzione immediata della manifestazione.
2. Le procedure relative all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni sono individuate dalle disposizioni di cui alla L. 689/1981 e successive modifiche.
3. Le sanzioni del presente Regolamento comunale saranno comminate dal personale dell'ufficio di Polizia Locale.

Articolo 14 – Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore nel decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi dell'art. 10 delle preleggi del codice civile.
2. Il presente Regolamento Comunale viene pubblicato sul sito internet del Comune di Origgio.
3. Per quanto eventualmente non previsto dal presente Regolamento Comunale si fa espresso rimando alle disposizioni di legge vigenti in materia, fatte salve che diverse disposizioni regolamentari in contrasto con lo stesso si intendono tacitamente abrogate.
4. Per l'annualità 2024 il Calendario di cui all'articolo 2 è determinato con Deliberazione di Giunta comunale.